



---

**NOTA DI APPROFONDIMENTO**

**OPERATORI NEL SETTORE DELLE CRIPTO VALUTE**

**(DECRETO DEL MEF DEL 13 GENNAIO 2022)**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 13 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022 (di seguito "**Decreto**" o "**Decreto del MEF**"), è stata introdotta una nuova disciplina in materia di obblighi per taluni soggetti attivi nel settore delle valute virtuali.

In primo luogo, va notato che il Decreto del MEF circoscrive il proprio campo di applicazione alle seguenti due categorie di soggetti (di seguito, gli "**Operatori in valuta virtuale**"), riprendendo a tal fine le definizioni contenute nel D.Lgs. 231/2007 (recante la disciplina per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo):

- a) **operatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:** *"ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute";*
- b) **prestatori di servizi di portafoglio digitale:** *"ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali".*

Inoltre, il Decreto formula la seguente definizione di valuta virtuale: *“la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’ autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*.

Per gli Operatori in valuta virtuale, il Decreto introduce, in un’ottica attuativa della normativa in materia di lotta al riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e al fine di disporre di specifici presidi:

- a) un obbligo di registrazione in una sezione speciale del registro presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi), istituito ai sensi dell’art. 128-undecies del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – “TUB”), che ha recepito quanto previsto nell’art. 17-bis del D.Lgs. del 13 agosto 2010 n. 141<sup>1</sup>; nonché
- b) obblighi di comunicazione periodica all’AOM circa l’identità dei singoli clienti e informazioni sulla loro operatività in valute virtuali

Di seguito si riportano in sintesi i principali contenuti del Decreto:

#### ❖ **Istituzione di una sezione speciale del registro OAM**

Il Decreto del MEF, all’art. 3, istituisce una **sezione speciale del registro OAM** (“Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi”), specificamente dedicata agli Operatori in valuta virtuale.

Il successivo art. 4 assegna **all’OAM 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto per avviare la gestione della sezione speciale del registro**.

Nelle more dell’attivazione della sezione speciale, i soggetti già operativi sul territorio italiano, potranno continuare a operare, ma dovranno attrezzarsi per adeguarsi in tempo agli obblighi introdotti dal Decreto.

#### ❖ **Presupposti per l’iscrizione nella sezione speciale del registro**

Possono essere iscritti nella predetta sezione speciale del registro presso l’OAM solo i soggetti in possesso dei requisiti cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 richiamato dall’art. 3 comma 2 del Decreto:

- **persone fisiche:** il richiedente deve possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero se cittadino di uno Stato terzo, deve essere regolarmente soggiornante sul territorio della Repubblica; tutti tali soggetti devono, in ogni caso, essere domiciliati nel territorio della Repubblica;
- **soggetti diversi dalle persone fisiche:** il richiedente deve avere sede legale e amministrativa sul territorio della Repubblica; i soggetti richiedenti il cui Stato di origine sia uno Stato dell’Unione Europea, devono possedere una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

---

<sup>1</sup> Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Alla luce di tale formulazione, società o altri soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi sede in uno Stato terzo non possono iscriversi nella sezione speciale del registro dell'OAM, a meno che non istituiscano in Italia una propria filiazione.

❖ **Procedura di iscrizione alla sezione speciale del registro**

Gli Operatori in valuta virtuale, in possesso dei predetti requisiti, che intendano svolgere la propria attività sul territorio nazionale, dovranno provvedere all'invio di una apposita **comunicazione** che costituisce **condizione prodromica ed essenziale** per la prestazione legale dei servizi funzionali all'utilizzo e allo scambio di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio virtuali.

Per gli Operatori in valuta virtuale che intendono operare *on-line*, il Decreto richiede l'indicazione dell'indirizzo *web* tramite il quale il servizio è svolto. Ciò implica che i siti *web* degli Operatori in valuta virtuale aventi sede all'estero dovranno riportare sul sito il numero di iscrizione alla sezione speciale del registro dell'OAM; ove non iscritti, tali soggetti dovrebbero riportare nelle pagine del proprio sito *web* un'avvertenza che non possono operare in Italia e che, pertanto, non possono processare richieste provenienti dall'Italia.

Per quel che riguarda gli Operatori in valuta virtuale già attivi in Italia, l'art. 3, comma 3 del Decreto del MEF concede a tali soggetti 60 (sessanta) giorni di tempo, a partire dall'attivazione della sezione speciale del registro dell'OAM, ai fini dell'iscrizione nel predetto registro. In caso contrario, l'attività svolta è considerata abusiva.

La richiesta di iscrizione al registro dell'OAM deve essere effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata sarà consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche che saranno stabilite dall'OAM.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:

- **per le persone fisiche:** i) il cognome e il nome; ii) il luogo e la data di nascita; iii) la cittadinanza; iv) il codice fiscale, ove assegnato; v) gli estremi del documento di identificazione; vi) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza; vii) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l'OAM; viii) l'indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; ix) l'indicazione della tipologia di servizio prestato; x) le modalità di svolgimento del servizio, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell'operatività *on-line* con l'indicazione dell'indirizzo *web* tramite il quale il servizio è svolto;
- **per i soggetti diversi dalle persone fisiche:** i) la denominazione sociale; ii) la natura giuridica del soggetto; iii) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; iv) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; v) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; vi) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; vii) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l'OAM; viii) l'indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; ix) l'indicazione della tipologia di servizio prestato; x) le modalità di svolgimento del servizio, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell'operatività *online* con l'indicazione dell'indirizzo *web* tramite il quale il servizio è svolto.

Alla comunicazione andrà allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati dichiarati saranno comunicate entro 15 (quindici) giorni dalla variazione degli stessi e con le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale.

L'art. 3 comma 6 del Decreto prevede che **l'OAM**, verificata la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione allegata, **entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione, disporrà ovvero negherà l'iscrizione nella sezione speciale del registro**. Tale termine potrà essere sospeso una volta sola e per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni, qualora l'OAM ritenesse la comunicazione incompleta ovvero ravvisasse la necessità di integrare la documentazione prevista a corredo della stessa.

L'art. 4 comma 3 del Decreto MEF stabilisce che, nella sezione speciale del registro, saranno annotati i seguenti dati trasmessi con la comunicazione:

- il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica;
- il codice fiscale ovvero la partita IVA, ove assegnato;
- l'indicazione della tipologia di servizio prestato;
- l'indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo *web* tramite il quale il servizio è svolto.

#### ❖ **Comunicazioni periodiche all'OAM**

L'art. 5 del Decreto contiene una disciplina stringente in materia di obblighi di comunicazione periodici nei confronti dell'OAM, al fine di assicurare piena trasparenza in merito ai clienti degli Operatori di valuta virtuale e ai relativi portafogli digitali.

In particolare, i singoli Operatori di valuta virtuale sono tenuti a trasmettere all'OAM:

- i dati identificativi dei singoli clienti;
- i dati sintetici relativi all'operatività complessiva per singolo cliente.

**La trasmissione di tali dati dovrà avvenire, con cadenza trimestrale**, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dall'OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'OAM dovrà conservare i dati trasmessi per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

#### ❖ **Verifiche da parte delle Autorità pubbliche**

L'art. 6 del Decreto prevede che, in qualsiasi momento, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia potranno richiedere all'OAM i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalità e nei termini.

Le conseguenze dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi nei confronti dell'OAM saranno sanzionabili ai sensi della legge 689/1981.

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)